



Comune di Varese
Via Sacco, 5
21100 VARESE
tel. 0332/255.111
PEC protocollo@comune.varese.legalmail.it
<http://www.comune.varese.it>

QUESTURA VARESE - QUESTORE
PIAZZA LIBERTA' 1
21100 VARESE VA

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



C_L682 - 0 - 1 - 2020-10-30 - 0115203

VARESE

Codice Amministrazione: **C_L682**
Numero di Protocollo: **0115203**
Data del Protocollo: **venerdì 30 ottobre 2020**
Classificazione: **10 - 1 - 0**
Fascicolo: **2020 / 6**

Oggetto: **MISURE PRECAUZIONALI E LIMITATIVE VOLTE A PREVENIRE IL
DIFFONDERSI DEL CONTAGIO DA COVID 19 NELLA CITTA' DI VARESE**

Note:

MITTENTE:
SIG.SINDACO

Documento firmato digitalmente e conservato dal Comune di Varese ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 si indica che il documento è stato firmato da:
GALIMBERTI DAVIDE;1;12959581



COMUNE DI
VARESE

Il Sindaco

PGN. come da segnatura informatica

**OGGETTO: MISURE PRECAUZIONALI E LIMITATIVE VOLTE A PREVENIRE IL
DIFFONDERSI DEL CONTAGIO DA COVID 19 NELLA CITTA' DI VARESE**

VISTI:

- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
- l'ordinanza del Ministro della Salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'8 ottobre 2020, n. 249;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale GU n.265 del 25-10-2020;
- l'ordinanza n. 624 del 21.10.2020 a firma del Presidente della Giunta della Regione Lombardia avente ad oggetto «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978,

n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.”;

PREMESSO:

- che in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale e internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19, ai sensi dell'art. 1, comma, 1, del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, veniva prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sanitaria dichiarato in conseguenza della dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale da parte della OMS, già decretato con le Delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020;
- che con Ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 venivano disposte ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- che al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» venivano adottate ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio valide sull'intero territorio nazionale;
- che le predette misure sono state via via rafforzate con i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 e del 25 ottobre 2020;
- che ulteriori disposizioni restrittive sono state dettate dall'ordinanza n.624 del 27 ottobre 2020, emessa del Presidente della Giunta della Regione Lombardia, la quale, tra l'altro, demanda ai sindaci l'adozione di misure volte a prevenire assembramento, ulteriori rispetto a quelle indicate nell'Ordinanza stessa;

ATTESO che, in particolare, l'art. 1. “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale” del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, letteralmente dispone: “1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi... *omissis*... e con esclusione dei predetti obblighi:

- a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;

c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

2. E' fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

... *omissis*...

8. L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

... *omissis*...

9. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

... *omissis*...

b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;

... *omissis*...

n) restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;

...*omissis*...

p) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

q) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7;

r) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e

degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte;

... *omissis*...

dd) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11;”

DATO ATTO che l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n.620 del 16 ottobre 2020, all'art. 4 - “Divieto di svolgimento delle fiere di comunità e delle sagre”, comma 1, dispone: “E’ vietato lo svolgimento delle c.d. fiere di comunità e delle sagre di cui, rispettivamente, alle lettere f) e g), comma 2 dell’art. 16 della l.r. 6/2010 svolte su area pubblica, restando pertanto escluse da tale divieto tutte le manifestazioni fieristiche di cui all’art.121 della medesima l.r. 6/2010 che si svolgono in appositi quartieri fieristici.”;

ATTESO che il predetto divieto è stato esteso dal DPCM del 18 ottobre 2020 ove all'art. 1, integra l'art.1, comma 6 del precedente DPCM del 13 ottobre 2020, al n.4 introducendo alla lettera n), quinto periodo, il divieto di “sagre, e le fiere di comunità”, divieto poi esteso anche “gli altri analoghi eventi” dall'art. 1, comma 9, lettera n) del DPCM del 24 ottobre 2020;

DATO ATTO che l'allegato 1 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n.619 del 15 ottobre 2020, al paragrafo “COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE dispone che “Ove ne ricorra l’opportunità, i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati”;

ATTESO che la predetta limitazione è stata confermata da identico disposto contenuto nell'allegato 1 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 620 del 16 ottobre 2020;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio regionale e nazionale ma soprattutto cittadino, impongono l'adozione di ulteriori provvedimenti che, alla stregua dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, risultino calibrati in relazione alle specificità dei diversi ambiti territoriali di incidenza e, nel caso dei Comuni, si pongano in consonanza con le finalità di tali enti di rappresentare la propria comunità, curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo;

DATO ATTO che l'adozione dei provvedimenti in questione, oltre a collocarsi all'interno del generale potere di emettere provvedimenti contingibili e urgenti demandato dal Testo unico degli enti locali al sindaco, trova altresì fondamento, per la specifica situazione in esame, sia nel disposto dell'articolo 1, comma 9, del già citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito nella legge 14 luglio 2020, n. 74, ai sensi del quale “*il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro*”, che nell'art.3, comma 4, dell'Ordinanza n.

624 del 21.10.2020 del Presidente della Giunta della Regione Lombardia a mente della quale: *“i sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle presenti misure”*;

VALUTATA la particolare situazione che interessa la Città di Varese, con particolare riferimento all'incremento, negli ultimi giorni, dei casi di contagio di COVID 19, che sono cresciuti esponenzialmente;

CONSIDERATO che l'esperienza della scorsa primavera porta a non escludere che un progressivo incremento dei contagi possa indurre il Governo ad adottare misure estremamente drastiche per il territorio di cui la Città di Varese fa parte, conseguenti alla sua eventuale collocazione nello scenario 3 o addirittura nello scenario 4, il più grave tra quelli delineati dal Ministero della Sanità nel documento *“Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”*;

DATO ATTO che la predetta situazione di particolare criticità assume specifico rilievo avuto riguardo ad alcuni contesti quali:

- i quattordici cimiteri cittadini;
- i musei cittadini;
- le biblioteche civiche, le sale comunali adibite a sale studio e sale espositive;
- l'area del Sacro Monte e della Schiranna;
- l'area mercatale di Piazzale Kennedy, per quanto attiene i mercati del lunedì, del giovedì e del sabato;
- i mercatini, le sagre e le fieri locali;
- le occupazioni temporanee (giornaliere) di suolo pubblico;
- le feste pubbliche e private;
- i parchi, le ville ed i giardini pubblici,

CONSIDERATO che ciascuna delle aree sopra menzionate necessita l'adozione di specifiche misure di prevenzione della diffusione del contagio, quali di seguito meglio indicate:

a) nei quattordici cimiteri cittadini, soprattutto in ragione del particolare afflusso nelle prossime ricorrenze religiose di commemorazione dei defunti, con possibile assembramento e conseguente incremento del rischio diffusione del contagio, si dispone l'obbligo di indossare, all'interno dei cimiteri stessi, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di mantenere il distanziamento di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Particolare cautela dovrà essere adottata nell'accesso alle porzioni di cimitero non all'aperto. Verrà ampliato, nel periodo dal 31 ottobre al 6 novembre, l'orario di apertura dei cimiteri cittadini, con accessibilità dalle 7.30 alle 17.30. Potrà essere disposta la temporanea chiusura del singolo cimitero fino al ripristino delle condizioni di sicurezza ai fini della prevenzione del contagio;

b) nei musei cittadini, oltre all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nonché di mantenere il distanziamento di sicurezza interpersonale di almeno un metro, deve essere previsto un accesso scaglionato, con una misura massima di presenze simultanee, definita per ciascuna istituzione museale, tale da evitare pericoli di assembramento. Deve essere sempre garantito il rispetto dei protocolli e/o delle linee guida vigenti;

c) i servizi del Sistema Bibliotecario Urbano sono sospesi, fatto salvo il prestito librario;

d) le sale comunali adibite a sale studio nonché le sale espositive resteranno chiuse;

e) l'accesso all'area del Sacro Monte, del Campo dei Fiori e della Schiranna, zone di forte afflusso di cittadini anche provenienti anche da altri comuni della provincia, viene regolato nei seguenti termini: i cittadini che percorrono la Via Sacra, le vie del borgo del Sacro Monte, le località Campo dei Fiori, Schiranna ed il Parco Zanzi, oltre all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, devono mantenere il distanziamento di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In caso di assembramenti potranno essere chiuse alla circolazione veicolare – eccetto le consuete deroghe vigenti – le vie di accesso alle località Sacro Monte – Campo dei Fiori e Schiranna.

f) nei mercati del lunedì, del giovedì e del sabato di Piazzale Kennedy, è sospesa la vendita di beni usati dato il contatto diretto e la manipolazione delle merci, prive di confezionamento, da parte dei potenziali acquirenti;

g) Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;

h) per quanto attiene le occupazioni temporanee (giornaliere) di suolo pubblico nell'ambito del centro cittadino, si sospende l'efficacia delle concessioni già rilasciate ed il rilascio di nuovi provvedimenti, al fine di evitare assembramenti e consentire l'agevole fluire dei pedoni;

i) restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati all'aperto o al chiuso così come sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, e ciò con particolare riguardo alla c.d. festa di Halloween. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

l) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è consentito nel rispetto dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nonché nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8. In caso di assembramento potrà essere disposta la temporanea chiusura del singolo parco, sino al ripristino delle condizioni di sicurezza ai fini della prevenzione del contagio;

CONSIDERATA la necessità di provvedere in relazione alle predette criticità con misure contingibili ed urgenti di contenimento e contrasto per l'emergenza sanitaria interessante la popolazione ed il territorio del Comune di Varese relativo al carattere diffusivo dell'epidemia Covid-19;

DATO ATTO che, in aggiunta alle limitazioni sopra indicate, potrà essere disposta la chiusura di determinate aree pubbliche o la sospensione di determinate attività, ove si verifichi l'impossibilità di "assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro" così come previsto dall'articolo 1, comma 9 del già citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito nella legge 14 luglio 2020, n. 74 in uno a quanto disposto dall'art.3, comma 4, dell'Ordinanza n. 624 del 21.10.2020 del Presidente della Giunta della Regione Lombardia, che consente ai sindaci di adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento;

ATTESO che, in particolare, per quanto attiene i quattordici cimiteri cittadini, considerato l'elevato rischio di eccessivo affollamento nelle giornate di sabato 31 ottobre, domenica 1 novembre e lunedì 2 novembre, verrà disposto un attento monitoraggio dell'afflusso di cittadini, in ragione delle risultanze del quale potrà essere disposta, in qualsiasi momento, la chiusura temporanea immediata di ciascun cimitero al fine di scongiurare rischi di contagio;

VISTO l'articolo 50, comma 5, del TUEL che attribuisce al sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o d'igiene pubblica a carattere esclusivamente locale da combinarsi con la disposizione di cui all'articolo 1, comma 9 del già citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito nella legge 14 luglio 2020, n. 74, ai sensi del quale *“il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”*, e con quella contenuta nell' art.3, comma 4, dell'Ordinanza n. 624 del 21.10.2020 del Presidente della Giunta della Regione Lombardia a mente della quale: *“i sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle presenti misure”* ;

VISTI altresì

- l'art. 32 della Legge del 23/12/1978 n. 833;
- l'art.3, comma 4, dell'Ordinanza n.624 del 21.10.2020 del Presidente della Giunta della Regione Lombardia
- l'art. 53 dello Statuto Comunale;

ORDINA

a decorrere **dal 31 ottobre 2020 e fino al 6 novembre 2020**, salvo nuove o diverse disposizioni normative, le seguenti misure:

a) nei quattordici cimiteri cittadini è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché di mantenere il distanziamento di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Particolari limitazioni potranno essere via via disposte per l'accesso alle aree chiuse dei cimiteri stessi. Potrà essere disposta anche la temporanea chiusura di ciascun cimitero sino al ripristino delle condizioni di sicurezza ai fini della prevenzione del contagio. Verrà esteso l'orario di apertura dei cimiteri, nel periodo dal 31 ottobre al 6 novembre, con accesso continuato dalle 7.30 alle 17.30;

b) nei musei cittadini, oltre all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di mantenere il distanziamento di sicurezza interpersonale di almeno un metro, verrà disposto l'accesso scaglionato del pubblico, con una misura massima di ingressi definita per ciascuna istituzione museale, tale da evitare pericoli di assembramento così determinata:

- Museo Civico d'Arte Moderna e Contemporanea del Castello di Masnago: è ammesso un numero massimo di accessi e di permanenza contemporanea nella sede museale pari a n. 20 visitatori complessivi;
- Museo Etno Archeologico Castiglioni di Villa Toeplitz: è ammesso un numero massimo di accessi e di permanenza contemporanea nella sede museale pari a 15 visitatori complessivi;

- Museo Tattile di Villa Baragiola: è ammesso un numero massimo di accessi e di permanenza contemporanea nella sede museale pari a 25 visitatori complessivi;
- Museo Civico Preistorico dell'Isolino Virginia: è ammesso un numero massimo di accessi e di permanenza contemporanea nella sede museale pari a n. 4 visitatori complessivi; la chiusura stagionale ha luogo dal 2 novembre;
- Sede F.A.I. (Fondo per l'Ambiente Italiano) di Villa e collezione Panza: è ammesso un numero massimo di accessi e di permanenza contemporanea nella sede museale pari a n. 30 visitatori complessivi;
- Casa Museo Lodovico Pogliaghi: è ammesso un numero massimo di accessi e di permanenza contemporanea nella sede museale pari a n. 15 visitatori;
- Cripta del Sacro Monte: è ammesso un numero massimo di accessi e di permanenza contemporanea nella sede museale pari a n. 5 visitatori;
- Restano chiusi al pubblico: il Museo Civico Archeologico di Villa Mirabello; il Museo Baroffio e del Santuario, il Centro Espositivo Paolo VI alla Prima Cappella, le sedi espositive di Sala Veratti e Sala Nicolini.

c) la chiusura dei servizi del Sistema Bibliotecario Urbano: Biblioteca civica di Via Sacco n. 9, Biblioteca dei Ragazzi "Gianni Rodari" di Via Cairoli n. 16, Archivio storico di Via XXV Aprile n. 28, nonché della Biblioteca Specialistica del Liceo Musicale Via Garibaldi 4. Resta attivo il servizio di prestito librario con le modalità già in atto;

d) la chiusura delle sale espositive: Sala Veratti e Sale Nicolini;

e) la chiusura delle sale studio di Piazza XX Settembre n. 2 e di Via Como n. 21;

f) l'accesso all'area del Sacro Monte e della Schiranna è limitato e regolamento nei seguenti termini: i cittadini che percorrono la Via Sacra, le vie del borgo del Sacro Monte, le località Campo dei Fiori, Schiranna ed il Parco Zanzi, oltre all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, devono mantenere il distanziamento di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In caso di assembramenti e situazioni di affollamento tali da non poter garantire ed assicurare il rispetto del predetto distanziamento sociale, potranno essere chiuse alla circolazione veicolare – eccetto le consuete deroghe vigenti – le vie di accesso alle località Sacro Monte – Campo dei Fiori e Schiranna, secondo le determinazioni degli ufficiali ed agenti della Polizia Locale di Varese. E' sospesa l'attività di trasporto a mezzo della funicolare da e per il Sacro Monte di Varese;

g) la sospensione della vendita dei beni usati nei mercati di piazzale Kennedy nelle giornate di sabato 31 ottobre, lunedì 2 novembre e giovedì 4 novembre 2020;

h) la sospensione dell'efficacia delle concessioni già rilasciate e del rilascio di nuovi provvedimenti di occupazioni temporanee (giornaliere) di suolo pubblico, fatte salve quelle relative allo svolgimento di attività economiche;

i) nei parchi, nelle ville e nei giardini pubblici è consentito l'accesso nel rispetto dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nonché nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del

Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8. In caso di assembramento potrà essere disposta la temporanea chiusura del singolo parco, sino al ripristino delle condizioni di sicurezza ai fini della prevenzione del contagio.

PRENDE ATTO

- del divieto di svolgimento di fiere di comunità e sagre disposto dall'art. 4, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 620 del 16 ottobre 2020 in uno a quanto disposto dall'art. 1 del DPCM 18 ottobre 2020 che prescrive il divieto di "sagre, e le fiere di comunità" così come chiarito dall'art. 1, comma 9, lettera n) del DPCM del 24 ottobre 2020;
- della circostanza che le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati all'aperto o al chiuso restano sospese così come sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, con particolare riguardo alla c.d. festa di Halloween. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

PREAVVERTE

che potrà essere disposta, con successivo provvedimento, l'immediata chiusura temporanea di determinate aree pubbliche o la sospensione di determinate attività, ove si verifichi un eccessivo affollamento tale da rendere inefficaci le misure restrittive già in essere, con conseguente elevato rischio di diffusione del contagio da COVID-19.

AVVERTE

che, salvo che il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, con sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00.

SI RISERVA

di adottare, ove se ne verifichi la necessità, ulteriori provvedimenti di propria competenza in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, delle verifiche sugli effetti della presente ordinanza e di ulteriori valutazioni che potranno essere assunte dal Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica;

DEMANDA

- agli organi di Polizia il controllo per l'osservanza della presente ordinanza;
- al Corpo di Polizia Locale la comunicazione della presente ordinanza alla Prefettura e agli organi di Polizia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 oppure, in via alternativa, al Consiglio di Stato, ai sensi del D. Lgs. n. 39/1993 si indica che il documento è stato firmato da GALIMBERTI DAVIDE;1;1295958 del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

Documento firmato digitalmente e alternativo da Consorzio Val Sesia al Presidente della Repubblica ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993 si indica che il documento è stato firmato da GALIMBERTI DAVIDE;1;1295958



IL SINDACO
Avv. Davide Galimberti